

STATUTO

VENEZIA SPIAGGE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE SAN MARCO 4136

Codice fiscale: 02532890270

Numero Rea: VE - 223366

Allegato A) al n. 61364 di Rep. e n. 6348 di Racc.

STATUTO SOCIETA' VENEZIA SPIAGGE S.P.A.

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Scopo sociale - Durata

TESTO VIGENTE

Art. 1

E' costituita una Società per azioni denominata "Venezia Spiagge S.p.A."

con sede in Venezia, presso il palazzo Comunale a Ca' Farsetti.

Art. 2

La Società ha per oggetto:

- la gestione, in regime di concessione, di Stabilimenti Balneari nel Comune di Venezia favorendo l'accesso alla popolazione locale con tariffe differenziate, secondo le modalità che saranno deliberate dall'Assemblea, nonché
- l'esercizio di tutte le connesse attività economico - turistiche;
- servizi pulizia arenile con mezzi meccanici e manuali;
- attività di arredo urbano e gestione aree verdi;
- attività di pulizie civili ed industriali;
- attività di facchinaggio;
- servizi di trasporto cose e persone per conto proprio e conto terzi;

- organizzazione e gestione pubblici spettacoli;
- attività di gestione parcheggi;
- servizi di salvataggio, infermieristici, di segreteria, amministrativi vari, di prenotazione e biglietteria per conto proprio e conto terzi, nonché servizi resi alla persona, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi connessi all'attività di estetista, di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna;
- gestione di strutture ricettive, ricreative, di impianti e centri sportivi;
- acquisto, vendita, gestione e locazione di alberghi, bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali di qualsiasi tipo;
- realizzazione di opere edili insistenti negli stabilimenti balneari.

La Società può, inoltre, a tal fine: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie; prestare fidejussioni con Istituti finanziari e di credito a favore di terzi, che appaiano necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre Società anche allo scopo di migliorare e potenziare l'attività di gestione.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020 salvo proroghe deliberate a norma di legge.

Titolo II

Capitale sociale

Art. 4

Il capitale sociale è di Euro 780.000 (settecentottantamila) ed è diviso in 1.500.000 azioni di Euro 0,52 ciascuna.

Il consiglio di amministrazione, se delegato dall'assemblea, ha facoltà di aumentare il capitale sociale nei modi e con i limiti fissati dall'assemblea stessa.

Art. 5

Il trasferimento a terzi delle azioni è condizionato alla preventiva comunicazione da farsi agli altri soci mediante lettera R.r.r. e non potrà, comunque, avvenire a condizioni e termini in alcun modo diversi da quelli comunicati con la predetta lettera.

Gli altri soci potranno, nei sessanta giorni successivi, esercitare la prelazione ovvero comunicare l'eventuale rifiuto di gradimento.

Detti dovranno essere esercitati, nel termine sopraindicato, unicamente a mezzo lettera R.r.r., intendendosi la mancata risposta, nel termine suddetto, equivalente alla esplicita rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di rifiutare il gradimento. Il rifiuto di gradimento dovrà essere motivato. Sulla legittimità del rifiuto e sulla fondatezza dei motivi, potrà essere chiamato a decidere, anche come giudice di merito, il Collegio Arbitrale previsto dall'art. 26. In caso di ricorso al Collegio Arbitrale il termine per la prelazione sarà di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle azioni ad essi già intestate.

In ogni caso le azioni detenute da Enti locali ovvero da società o aziende speciali da questi controllati non potranno essere inferiori nel complesso al 51% del capitale sociale.

Nessun azionista ha la facoltà di vincolare né parte, né la totalità delle azioni di sua proprietà, senza prima aver ottenuto il consenso degli altri azionisti.

Titolo III

Assemblea

Art. 6

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, presso la sede sociale o altrove purché nell'ambito del territorio comunale, dal Consiglio di Amministrazione, salvi i casi speciali previsti dalla legge.

L'Assemblea ha i poteri previsti dall'art. 2364 cod. civ. e dalle altre norme vigenti. In particolare approva il Regolamento di gestione di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 7

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, o al massimo entro 180 giorni, quando particolari esigenze legate alla struttura, all'oggetto della società o ad altre cause previste dalla legge lo richiedano.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo reputi opportuno ovvero nei casi speciali previsti dalla legge.

Art. 8

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito per raccomandata A.R. ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l'avviso dovrà altresì essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "IL GAZZETTINO" o sul quotidiano "LA NUOVA VENEZIA" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assem-

blea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 9

L'avviso di convocazione, deve indicare:

- il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima convocazione;
- le materie da trattarsi;
- il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, per il caso che nella prima non si raggiunga il numero legale richiesto per la validità della costituzione.

Art. 10

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che dimostrino di essere tali mediante presentazione dei biglietti di ammissione, che saranno rilasciati a coloro che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano a tal fine depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso gli Istituti bancari indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 11

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Art. 12

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tante azioni che rappresentino più dei

due terzi del capitale sociale.

In ogni caso, il termine per l'esercizio dell'opzione conseguente alla delibera assembleare di aumento del capitale, non potrà essere inferiore a quattro mesi dalla comunicazione della detta delibera agli azionisti.

Art. 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questo, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario anche non azionista.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri anche non azionisti. L'assemblea stabilirà il numero e nominerà rispettivamente due o tre Consiglieri su indicazione degli Enti Pubblici di maggioranza, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ., mentre rispettivamente uno o due consiglieri saranno nominati su indicazione degli azionisti privati qualunque sia la quota di capitale da essi detenuta.

I Consiglieri nominati dagli Enti Pubblici di maggioranza rappresentano la parte pubblica, mentre i Consiglieri nominati dai soci privati rappresentano la parte privata.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso agli amministratori è stabilito dall'assemblea.

Art. 15

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori di nomina comunale, il comune provvede a designare in sostituzione altri amministratori,

che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Nel caso in cui vengano a mancare amministratori di nomina dei soci di minoranza e nel caso di mancata designazione da parte del Comune di amministratori cessati, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nomina il Presidente che sarà di parte pubblica e il Vice Presidente che sarà di parte privata.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in toto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione ad un Amministratore Delegato che sarà indicato dalla parte privata e può nominare procuratori speciali, stabilendone le relative retribuzioni, sentito il Collegio Sindacale.

L'Amministratore Delegato sarà tenuto, nel caso di atti di particolare importanza, alla previa informazione degli amministratori.

Spetta al Consiglio la nomina del responsabile o del direttore degli stabilimenti balneari su proposta dei consiglieri di parte privata.

Il Consiglio può, altresì, nominare un Segretario, anche al di fuori degli amministratori.

Art. 17

Il Consiglio delibera valendosi con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi stabiliti dalla legge e tutte le volte che lo reputa opportuno, nonché quando lo richiedano due amministratori, con lettera raccomandata o, ai componenti che abbiano formalmente comunicato il numero di recapito, con telefax da inviarsi ai Consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato telegraficamente o tramite fax con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 19

I processi verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi a distanza mediante sistemi di telecomunicazione audiovisiva (videoconferenza), a condizione che tutti i consiglieri possano essere identificati e possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti effettuati. Il voto dei consiglieri in sedi remote dovrà constare da telefax da conservare agli atti della società. Il consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano chi presiede la riunione ed il segretario.

Titolo V

Collegio Sindacale

Art. 20

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio ed un suo Sindaco supplente saranno nominati, ed eventualmente sostituiti, dagli Enti Pubblici di maggioranza, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ.. Nel caso che, nel corso dell'esercizio, venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale gli subentrerà, nella qualità di Sindaco effettivo e nella funzione di Presidente, il Sindaco supplente di nomina pubblica.

Gli altri sindaci effettivi e supplenti saranno nominati, ed eventualmente sostituiti, dai soci di parte privata.

Gli emolumenti, nei limiti delle tariffe professionali, sono stabiliti dall'assemblea.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409bis e 2409ter del codice civile.

Titolo VI

Bilancio e utili

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

Il bilancio dell'esercizio, con il conto economico, compilato a cura del Consiglio, corredato dalla sua relazione e dai documenti giustificativi, deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Copia del bilancio stesso, con le relazione del Consiglio e dei Sindaci, re-

sterà depositata nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

Art. 23

Il 5% degli utili netti risultanti dal bilancio è destinato alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Tutti gli altri utili vengono destinati ed eventualmente distribuiti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 24

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione ed alla data fissata dall'Assemblea che approva il bilancio.

Titolo VII

Scioglimento e Liquidazione della Società

Art. 25

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, verranno nominate tre liquidatori: due del Comune ed uno dagli altri azionisti riuniti in Assemblea. Nello stesso modo, sarà provveduto alla loro eventuale sostituzione.

Titolo VIII

Clausola compromissoria

Art. 26

Le controversie che insorgessero tra la Società ed i suoi azionisti, in alternativa al ricorso alla magistratura ordinaria, potranno essere deferite ad un Collegio di tre Arbitri, eletti nelle forme sancite dal Codice di Procedura Civile.

Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, quanto alla procedura, alle norme del Codice di rito

TITOLO IX

Disposizioni Generali

Art. 27

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

F.TO LUCIANO DE NARDO

" DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Venezia 1 in data 30 giugno 2004 al n. 1855.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.